



AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



DETERMINAZIONE

N° 01306 DEL 30.11.2020

IL DIRETTORE DELL'UOSD INGEGNERIA CLINICA .

OGGETTO:

Contratto triennale di manutenzione per frigo e frigocongelatori e dispositivi elettrici e telematici di laboratorio in dotazione a varie UUOO dell'Azienda Ospedaliera per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022.

Affidamento a Ditta AHSI di Bernareggio (MB)

Importo € 70.784,29 compreso IVA (1/3)

N. CIG 85352810B4

Il Direttore della UOSD Ingegneria Clinica in forza delle attribuzioni proprie della dirigenza di cui alla deliberazione n° 132 del 23.7.2020, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

PREMESSO:

- che il 31 Dicembre 2019 è scaduto il contratto annuale della ditta AHSI di Bernareggio (MB) approvato con Determina n. 1061 del 18 Ottobre 2017 del Direttore dell'UOC Ingegneria Clinica n.13 del 02 Gennaio 2020 per la manutenzione delle apparecchiature frigo e frigocongelatori, congelatori di plasma, incubatori centrifughe, sistemi di monitoraggio, cappe a flusso laminare governate dalla garanzia di assistenza tecnica della stessa ditta per i marchi : FRIMED, THERMO SCIENTIFIC, MICROPROGEL, BICASA, ecc..;
- che la ditta AHSI con nota del 28 Luglio 2020 ci ha comunicato che non essendo più distributore ufficiale ed esclusivo dei frigo e frigocongelatori del marchio ANGELANTONI, questi saranno governati direttamente con dalla stessa casa produttrice;
- che pertanto per continuare a mantenere in sicurezza le apparecchiature del marchio prima indicato è indispensabile procedere a stipulare un nuovo contratto con la Ditta AHSI;
- che con Decreto Dirigenziale n. 14 dell'08 Gennaio 2020 la SUA Calabria ha approvato i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento della gara "Procedura aperta, con modalità telematica, per l'affidamento del Servizio Integrato di manutenzione e gestione delle apparecchiature elettromedicali delle Aziende sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria, Gara n.7175599";
- che con Decreto Dirigenziale n. 10273 del 12 Ottobre 2020 la SUA Calabria ha ritenuto, ai sensi dell'art.80 comma 5) lett. c) del DLgs 50/216, di escludere dalla gara la ditta aggiudicataria, TECNOLOGIE SANITARIE;
- che a garanzia dei LEA, trattandosi di apparecchiature indispensabili alle attività sanitarie, è necessario mantenerle in efficienza con la ditta AHSI di Bernareggio (MB) centro di assistenza garante dei marchi prima citati e che le stesse siano sottoposte ad una adeguata assistenza tecnica ordinaria, straordinaria (quando necessario) e programmata;
- che la Ditta AHSI di Bernareggio (MB), nonostante il contratto precedente sia scaduto il 31 Dicembre 2019, ha continuato a manutendere le apparecchiature di pertinenza dal 01 Gennaio 2020 a tutt'oggi, agli stessi patti e condizioni del precedente contratto, anche in assenza dell'atto amministrativo che ne regolamentasse il servizio con una nuova proposta contrattuale;
- che Ditta AHSI di Bernareggio (MB), ha fatto pervenire via E.Mail una nuova proposta offerta contrattuale triennale scontato N. O-2020/0060-3 del 06 Ottobre 2020, Prot. Gen. N. 10448 del 22 Ottobre 2020 per l'importo di € 180.232,14+IVA parte contestuale ed integrante della presente determinazione,;
- che l'importo complessivo del contratto è così suddiviso nel triennio 2020 2021 e 2022:

Anno	Importo +IVA	Importo compreso IVA
2020	€ 58.019,91	€ 70.784,29
2021	€ 60.354,21	€ 73.632,14
2022	€ 61.858,02	€ 75.466,78
TOTALE	€ 180.232,14	€ 219.883,21

- che pertanto con il presente atto è necessario autorizzare solo l'impegno di spesa per il 2020 che sarà pari ad € 58.019,91+IVA= € 70.784,29 compreso IVA;
- che per gli anni 2021 e 2022 gli importi prima indicati saranno oggetto di approvazione con altri atti amministrativi riguardanti i soli impegni di spesa dell'anno di riferimento;
- che per i ritardi accumulati nell'integrazione del BUDGET provvisorio dell'Anno 2020, tale determinazione viene prodotta in estremo ritardo e che tutti gli interventi sino ad oggi richiesti, sono stati effettuati nelle more dell'atto amministrativo di approvazione contrattuale;
- che l'art.3 del DLgs 46/97 prevede, tra l'altro, che tutte le apparecchiature elettromedicali debbano essere sottoposte ad "adeguata manutenzione" e che unica depositaria del mantenimento della conformità delle apparecchiature è il fabbricante, o un suo delegato, in ottemperanza ed in ossequio all'art.63, comma 2)

let.b) punti 2 e 3 del DLgs n.50 del 18 Aprile 2016 , i lavori di manutenzione possono essere affidati solo alla Ditta AHSI di Bernareggio (MB);

- che i Direttori dell'UUUOO interessate hanno espresso parere favorevole alla stipula del contratto con la Ditta AHSI di Bernareggio (MB) e l'UOC Ingegneria Clinica dichiara congruo l'importo offerto dalla ditta ;
- che il DPCM del 24 Dicembre 2015 all'art.1 (Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie) , fissa per i " Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali , la soglia di obbligatorietà di € 75.000,+IVA , in ragione di ciò , in via preventiva e cautelativa per non interrompere il servizio manutentivo di apparecchiature indispensabili all'attività sanitaria dall'AO di Cosenza , l'UOSD Ingegneria Clinica propone la presente determinazione pur essendo a conoscenza che gli effetti della stessa possono cessare allorquando i processi di aggregazione dei fabbisogni in seno al Dipartimento della Salute saranno esecutivi in virtù del DPCM del 24 Dicembre 2015;
- che essendo l'importo del contratto triennale della ditta AHSI di Bernareggio (MB) superiore al limite imposto dalla normative vigente per la stipula del contratto dalla Ns Azienda, non essendovi ancora attive presso l'Autorità Regionale SUA iniziative finalizzate al processo di aggregazione dei fabbisogni per tali attività merceologiche, nel contratto con la ditta AHSI di Bernareggio (MB) è stata inserita alla pag 20/23 della proposta contrattuale , la clausola di salvaguardia che cautela l'Azienda Ospedaliera al determinarsi dell'eventualità che il soggetto aggregatore SUA dovesse governare le manutenzione delle apparecchiature previste in questo contratto ; quest'ultimo si riterrà concluso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione formale a cura dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza;
In ragione di ciò , nelle more di attivazione di iniziative per la categoria merceologica in questione, non essendovi presso la SUA iniziative ancora attive per l'affidamento dei servizi di che trattasi, si provvede ad affidare detta manutenzione alla ditta AHSI di Bernareggio (MB) ;
- che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
- che tale spesa trova copertura nel BUDGET provvisorio assegnato a questa UO per l'Anno 2020 con nota Prot. n. 57/RAG del 04.03.2020 del Direttore dell'UOC GREF ed opportunamente integrato con Nulla Osta del Direttore Amministrativo in data 06 Ottobre 2020;
- che i pagamenti saranno effettuati con rimessa diretta a 60 gg dal ricevimento dalla fatturazione semestrale posticipata per l'Anno 2020 sino alla concorrenza totale e complessiva di € 58.019,91+IVA= € 70.784,29 compreso IVA;
- che il CIG assegnato per tutto il periodo contrattuale dall'ANAC al presente contratto triennale per gli anni 2020 – 2021 -2022 con la Ditta AHSI di Bernareggio (MB) è il n. 85352810B4;
- accertata la regolarità tecnico amministrativa

DETERMINA

- di dare per integralmente riportate e confermate le motivazioni in premessa;
- di autorizzare per la ditta AHSI di Bernareggio (MB) i cui servizi sono in essere e non ancora scaduti, la sola prenotazione dell'impegno di spesa, per l'Anno 2020 comprensiva anche delle necessarie integrazioni per come specificato in premessa;
- di registrare pertanto, per l'Anno 2020 la somma di € 58.019,91+IVA= € 70.784,29 compreso IVA per il canone annuale Anno 2020 ;
- di autorizzare il pagamento del canone alla ditta AHSI di Bernareggio (MB) per come indicato in contratto, con disposizione all'Ufficio Gestione Risorse Economiche Finanziarie ad emettere mandati di pagamento a fronte del servizio che sarà effettuato ed a saldo delle fatture che saranno rimesse posticipate , previo riscontro delle stesse da parte dell'UOC Ingegneria Clinica, sulla regolarità del servizio;
- di precisare che la spesa complessiva di € 70.784,29 compresa IVA viene annotata sul conto 503.3.101

del Bilancio Economico preventivo Anno 2020 rientrante nel Budget provvisorio assegnato a questa UO Ingegneria Clinica per l'Anno 2020;

- che i pagamenti saranno effettuati con rimessa diretta a 60 gg dal ricevimento dalla fatturazione semestrale posticipata e comunque sino alla concorrenza totale di € 58.019,91+IVA= € 70.784,29 compreso IVA a fronte del servizio reso per l'Anno 2020;
- di precisare che il presente provvedimento , successivamente all'adozione, dovrà essere notificato all'UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie (GREF);
- di dare mandato al Responsabile del Sito Aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul Sito Aziendale;
- di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art.3.ter del D.Lgs. n° 502/1992 e s.m.i.;

Il Responsabile del Procedimento
Ass. Amm.vo Maria GARROPOLI

Il Direttore dell'UOSD Ingegneria Clinica
Ing. Roberto STEFANO

SI ATTESTA

Che la presente determinazione, in copia:

- ☐ è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni;
- ☐ è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____
- ☐ è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati.

Cosenza, lì _____

**Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e
Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti**

SI ATTESTA

- ☐ Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale n° 2 del 22 gennaio 1996,
- ☐ Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n. _____ del _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, lì _____

**Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e
Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti**

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

- ☐ è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale n° 11 del 19 marzo 2004;
- ☐ è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n° _____ del _____;
- ☐ è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n° _____ del _____.

Cosenza, lì _____

**Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e
Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti**

